



Raccolta della giurisprudenza

Causa C-203/14

**Consorci Sanitari del Maresme
contro
Corporació de Salut del Maresme i la Selva**

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dal Tribunal Català de Contractes del Sector Públic)

«Rinvio pregiudiziale — Articolo 267 TFUE — Competenza della Corte — Qualità di giurisdizione dell'organo remittente — Indipendenza — Giurisdizione obbligatoria — Direttiva 89/665/CEE — Articolo 2 — Organi responsabili delle procedure di ricorso — Direttiva 2004/18/CE — Articoli 1, paragrafo 8, e 52 — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici — Nozione di “ente pubblico” — Amministrazioni pubbliche — Inclusiones»

Massime – Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 ottobre 2015

- 1. Questioni pregiudiziali — Rinvio alla Corte — Giurisdizione nazionale ai sensi dell'articolo 267 TFUE — Nozione*
(Art. 267 TFUE)
- 2. Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Situazione puramente interna — Domanda di interpretazione di disposizioni del diritto nazionale applicabili solo nei confronti di imprese stabilite nello Stato membro del giudice del rinvio — Disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici — Competenza della Corte*
(Art. 267 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18; direttiva del Consiglio 89/665)
- 3. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Operatori economici — Nozione — Amministrazioni pubbliche — Inclusiones — Presupposto — Autorizzazione a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo*
(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, considerando 4 e art. 1, § 8)
- 4. Ravvicinamento delle legislazioni — Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Direttiva 2004/18 — Compilazione da parte degli Stati membri di elenchi ufficiali di imprese certificate o di procedure di certificazione — Normativa nazionale che esclude*

la possibilità per le amministrazioni pubbliche di essere inserite in tali elenchi o di essere certificate, subordinando la partecipazione a una gara d'appalto a un siffatto inserimento o al possesso di una siffatta certificazione — Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/18, art. 52)

5. *Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Interpretazione del diritto nazionale — Esclusione*

(Art. 267 TFUE)

1. Per quanto riguarda la valutazione della qualità di giurisdizione, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, di un organo di rinvio, questione unicamente di diritto dell'Unione, occorre tener conto di una serie di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente. A tale riguardo, anche se l'organo di rinvio nel diritto nazionale è considerato un organo amministrativo, ciò non sarebbe di per sé determinante ai fini di tale valutazione.

Il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (tribunale catalano degli appalti del settore pubblico) soddisfa tali criteri ed ha quindi la qualità di giurisdizione ai sensi dell'articolo 267 TFUE. Infatti, quanto al requisito dell'indipendenza, tale tribunale si trova in posizione di terzietà rispetto all'autorità che ha adottato la decisione oggetto del ricorso principale. In tale contesto risulta che detto tribunale esercita le proprie funzioni in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, essendo quindi tutelato da interventi o pressioni dall'esterno idonei a mettere a rischio l'indipendenza di giudizio dei suoi membri. Quanto all'obbligatorietà della giurisdizione del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, sebbene la competenza di quest'ultimo abbia un carattere facoltativo in forza del diritto nazionale, si deve tuttavia ricordare, da un lato, che le decisioni dell'organo del rinvio, la cui competenza non dipende dall'accordo delle parti, sono vincolanti per queste ultime. D'altro lato, in pratica, gli offerenti nelle procedure di aggiudicazione di appalto generalmente non si avvalgono della possibilità di proporre direttamente un ricorso contenzioso amministrativo, senza aver prima adito il Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. In simili circostanze, detto tribunale soddisfa anche il criterio dell'obbligatorietà della sua giurisdizione.

(v. punti 17, 19, 22-25, 27)

2. La Corte è, in linea di principio, incompetente a rispondere a una questione sollevata pregiudizialmente quando è evidente che la disposizione di diritto dell'Unione sottoposta alla sua interpretazione non può essere applicata. Per quanto riguarda una domanda di interpretazione di un obbligo previsto dal diritto nazionale in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, il fatto che tale obbligo non si applichi alle imprese stabilite negli Stati membri diversi dallo Stato membro del giudice del rinvio non rileva ai fini della competenza della Corte. Infatti, nessun elemento delle direttive 89/665, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, e 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, consente di ritenere che l'applicabilità delle loro disposizioni dipenda dalla sussistenza di un nesso effettivo con la libera circolazione tra Stati membri. Tali direttive non subordinano infatti l'assoggettamento alle loro disposizioni delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici ad alcuna condizione relativa alla cittadinanza o al luogo di stabilimento degli offerenti.

(v. punti 29, 30)

3. L'articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico» di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, le quali possono pertanto partecipare a gare d'appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

Infatti, dal considerando 4 della direttiva 2004/18, che fa espresso riferimento alla possibilità per un organismo di diritto pubblico di partecipare in qualità di offerente ad una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico, nonché dall'articolo 1, paragrafo 8, di tale direttiva, che riconosce espressamente la qualifica di operatore economico a ogni ente pubblico, risulta che la direttiva 2004/18 non esclude le amministrazioni pubbliche dalla partecipazione alle gare d'appalto. A tale riguardo, è ammesso a presentare un'offerta o a candidarsi qualsiasi soggetto o ente che, considerati i requisiti indicati in un bando di gara, si reputi idoneo a garantire l'esecuzione dell'appalto, in modo diretto oppure facendo ricorso al subappalto, indipendentemente dal fatto di essere un soggetto di diritto privato o di diritto pubblico e di essere attivo sul mercato in modo sistematico oppure soltanto occasionale, o ancora dal fatto di essere sovvenzionato tramite fondi pubblici o meno.

(v. punti 33, 34, 36, dispositivo 1)

4. L'articolo 52 della direttiva 2004/18, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d'iscrizione di tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla certificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso la direttiva 2004/18 deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato, le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale certificazione, pur se, dall'altro, il diritto a partecipare alla gara d'appalto di cui trattasi è riservato ai soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.

(v. punto 41, dispositivo 2)

5. V. il testo della decisione.

(v. punto 43)